

	Comune di Tavazzano con Villavesco codice Ente 11106	C.C.	13	27/04/2023
---	--	------	----	------------

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022 - 2025

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

L'anno 2023 addì 27 del mese di Aprile alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale in modalità telematica (delibera C.C. n. 22/2022), ai sensi dell'art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
GUERINI Giusva	Consigliere	SI	GOBBI Alessandra	Consigliere	SI
MOROSINI Francesco	Sindaco	SI	PIETRAFORTE Emilio	Consigliere	NO
ZANONI Mauro	Consigliere	NO	RONCARI Gianfranco	Consigliere	SI
PIZZINI Anna Maria	Cons_Vice Sindaco	SI	ALTIERI Luigi	Consigliere	NO
Emilia					
VILLA Mirko	Consigliere_Ass	SI			
FRADEGRADA Germano	Consigliere	SI (videoconf.)			
ERCOLI Elena	Consigliere	NO			
FILIPAZZI Francesco	Consigliere	SI			
Maria					
CARELLI Enrica	Consigliere_Ass	SI			

Totale Presenti 9

Totale Assenti 4

Assiste il Segretario Comunale ANDREASSI dott. Giovanni con le funzioni previste dall'art.97, comma 4/A del D. L.vo 18.8.2000 n.267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOROSINI Francesco, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022 - 2025

IL PRESIDENTE

RICHIAMATI:

· l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 67/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

· l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

· l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

· il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

· la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

· la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

· i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

⌚ La deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

⌚ La determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR -2) per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025";

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

· al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

· al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2023-2025 è stato posticipato:

⌚ Al 31.03.2022 dal D.M. 13.12.2022 pubblicato sulla G.U. n. 295 del 19.12.2022;

⌚ Al 30.04.2022 dall’art. 1, comma 775 della legge di Bilancio 29.12.2022, pubblicata in G.U. n. 303 del 29.12.2022;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta (...)”;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 DEL 27/05/2022, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2022/2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Tavazzano con Villavesco e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall’Autorità, senza necessità di procedere alla revisione infra- periodo:

VISTO in particolare la deliberazione n. 363/21 relativamente al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) e come validato da Xanto srl, il quale espone un costo complessivo – ANNO 2023 - di Euro 592.408,00 (al lordo delle detrazioni), mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 591.242,00 - di cui parte fissa € 301.496,00 e parte variabile 289.746,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTI i commi 837 e 838 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 pari al 5% come determinato dalla Provincia di Lodi;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità;

PRESO ATTO inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa

suddiviso per coprire i costi fissi e variabili 60% a carico delle utenze domestiche e 40% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al DPR 257/04/1999, n. 158 applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (Allegato 3) alla presente delibera riportarli nella presente deliberazione;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,

si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

CONSIDERATO di stabilire che per il 2023 il versamento della TARI è effettuato in due rate, con scadenza il 4 dicembre 2023 e 31 gennaio 2024;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

1) di stabilire la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana, di cui al piano finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/05/2022, come da Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, come riportato nell'allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche ed i coefficienti di adattamento e di produzione rifiuti (ka, Kb, Kc, Kd);

3) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

4) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

5) di stabilire che per il 2023 il versamento della TARI è effettuato in due rate, con scadenza il 4 dicembre 2023 e 31 gennaio 2024;

7) di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il responsabile del servizio interessato
Rag. Antonella Chiesa

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il responsabile del servizio interessato
rag. Antonella Chiesa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Come da registrazione audio agli atti, relaziona sul punto all'ordine del giorno l'Assessore Villa.

Interviene, come da registrazione audio agli atti, il Consigliere Roncari dando lettura dell'allegato intervento.

Interviene, come da registrazione audio agli atti, l'Assessore Mascherpa confermando che, relativamente al conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta, sussistono delle differenze rispetto ai Comuni limitrofi, tanto è vero che l'Amministrazione si sta attivando, anche a seguito dell'incontro tenutosi con Linea Gestioni, al fine di abbattere tali discrepanze attraverso una verifica significativa degli ingressi in piazzola che, ad oggi, è in carico agli operatori che svolgono tale attività con non poche difficoltà. Conclude il suo intervento sottolineando che, quindi, l'Amministrazione si sta adoperando per giungere ad una metodologia di controllo più efficace.

Interviene il Sindaco, come da registrazione audio agli atti, che in riferimento all'ultima parte dell'intervento del Consigliere Roncari riguardo alla logica con la quale l'Amministrazione ha scelto di applicare coefficienti inferiori ai minimi, precisa che si è trattata di una scelta condivisa con un consulente deputato ad effettuare tali valutazioni non essendo il Sindaco a conoscenza dei singoli algoritmi che conducono alla determinazione dei coefficienti di che trattasi. Relativamente alle analisi poste in essere dal Consigliere riguardanti il conferimento presso altri Centri di Raccolta, si evince che il parametro di riferimento è sempre rappresentato dal Comune di Lodi Vecchio, mentre sarebbe interessante estendere la parametrizzazione anche ad altre realtà, tenendo conto del fatto che ogni amministrazione è costituita da un insieme di usi e costumi della cittadinanza la quale forse necessiterebbe di essere nuovamente istruita e spronata circa le modalità di conferimento dei rifiuti. Prosegue ribadendo che, per quanto concerne il conferimento degli pneumatici ed in particolar modo alla cartellonistica presente presso il centro di raccolta, la questione è già stata sottoposta all'attenzione di Linea Gestioni.

Interviene, come da registrazione audio agli atti, l'Assessore Villa complimentandosi con il Consigliere Roncari per il lavoro di comparazione realizzato dallo stesso e richiamato nella prima parte del suo intervento, asserendo la sua volontà di voler approfondire la questione.

Interviene, come da registrazione audio agli atti, il Consigliere Roncari dando lettura dell'allegata dichiarazione di voto e preannunciando il voto contrario del suo gruppo.

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 dai responsabili dei servizi interessati;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l'articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267;

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Con 1 voto contrario (Roncari), 1 astenuto (Gobbi) tutti gli altri favorevoli con votazione espressa palesemente.

D E L I B E R A

di approvare la suesposta deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente

CONSIDERATA l'urgenza di che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita:

“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”;

Con 1 voto contrario (Roncari), 1 astenuto (Gobbi) tutti gli altri favorevoli con votazione espressa palesemente

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.



Pareri

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 12**

Ufficio Proponente: **Ragioneria - Finanziario**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022 - 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria - Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/04/2023**

Il Responsabile di Settore

Antonella Chiesa

Parere Contabile

Ragioneria - Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/04/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonella Chiesa

Si informa che i pareri soprariportati in originale informatico sono firmati digitalmente e conservati negli archivi informatici del Comune di Tavazzano con Villavesco, art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.



Pareri

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 12**

Ufficio Proponente: **Ragioneria - Finanziario**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022 - 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria - Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/04/2023**

Il Responsabile di Settore

Antonella Chiesa

Parere Contabile

Ragioneria - Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/04/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonella Chiesa

Si informa che i pareri soprariportati in originale informatico sono firmati digitalmente e conservati negli archivi informatici del Comune di Tavazzano con Villavesco, art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
MOROSINI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREASSI dott. Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **11/05/2023** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000);
n° _____ R.P.;

Dalla Residenza comunale, li **11/05/2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREASSI dott. Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000);
- Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n° _____, in data _____, (art.127, comma 2, D. L.vo n.267/2000);

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREASSI dott. Giovanni

PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023

DATI DI RIFERIMENTO

abitanti al 31 dicembre 2022	5897		domestiche	2812
utenze al 31 dicembre 2022	2949	di cui utenze	non domestiche	137

importo Piano finanziario costi da coprire	592.408,00 €
--	--------------

Massimo importo tariffario applicabile	592.408,00 €
--	--------------

comma 1.4 Determina n. 2/DRIF/2020) (-)	3.462,00 €
---	------------

Riduzioni tariffarie applicate anno 2022 (+)	2.296,00 €
--	------------

TOTALE ENTRATA PIANO TARIFFARIO	591.242,00 €
---------------------------------	--------------

Ripartizione costi fra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND):

COSTI FISSI	€ 289.746,00	→	→	UD 60%	
				UND 40%	
COSTI VARIABILI	€ 301.496,00	→	→	UD 60%	
				UND 40%	
TOTALE ENTRATA PIANO TARIFFARIO	€ 591.242,00				

		Quota fissa		Quota variabile
Utenze domestiche	60%	€ 173.847,60	60%	€ 180.897,60
Utenze non domestiche	40%	€ 115.898,40	40%	€ 120.598,40
		€ 289.746,00		€ 301.496,00
TOTALE COPERTURA PIANO FINANZIARIO		€ 591.242,00		€ 591.242,00

(al netto di € 3.462,00 come previsto al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020)

TARIFE TARI 2023

Allegato 2)

TARIFE UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti famiglia	Quota fissa Euro/mq	Quota variabile Euro
1	0,57	€ 25,64
2	0,67	€ 59,82
3	0,75	€ 76,91
4	0,82	€ 94,00
5	0,88	€ 123,90
6 o più	0,93	€ 145,27

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE				
	Categoria tariffa	Quota fissa Euro/mq	Quota variabile euro/mq	Tariffa Totale Euro/mq
1	Associazioni, biblioteche, scuole, associazioni	€ 1,28	€ 1,09	€ 2,37
2	Cinematografi, teatri	€ 0,88	€ 0,74	€ 1,62
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita	€ 1,42	€ 1,21	€ 2,63
4	Distributori di carburanti	€ 2,09	€ 1,79	€ 3,88
5	Stabilimenti balneari	€ 1,52	€ 1,29	€ 2,81
6	Esposizioni, autosaloni	€ 1,21	€ 1,05	€ 2,26
7	Alberghi con ristorante	€ 3,89	€ 3,33	€ 7,22
8	Alberghi senza ristorante	€ 2,56	€ 2,20	€ 4,76
9	Case di cura, centri rec.	€ 2,97	€ 2,53	€ 5,50
10	Ospedali	€ 3,06	€ 2,61	€ 5,67
11	Uffici, agenzie	€ 3,61	€ 3,08	€ 6,69
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 1,45	€ 1,25	€ 2,70
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,97	€ 2,86	€ 3,83
14	Edicole, farmacia, tabacchi	€ 4,27	€ 3,66	€ 7,93
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli	€ 1,97	€ 1,69	€ 3,66
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 4,23	€ 3,61	€ 7,84
17	Attività artigianali : parrucchiere, barbiere, estetista	€ 3,51	€ 3,00	€ 6,51
18	Attività artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 2,45	€ 2,10	€ 4,55
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,71	€ 2,86	€ 5,57
20	Attività industriali con capannoni di produzione (ad esclusione dei locali adibiti esclusivamente a lavorazioni industriali)	€ 2,18	€ 1,87	€ 4,05
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 2,59	€ 2,21	€ 4,80
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 9,40	€ 8,03	€ 17,43
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 9,40	€ 8,03	€ 17,43
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 9,40	€ 8,03	€ 17,43
25	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salume e formaggi, generi alimentari	€ 4,80	€ 4,10	€ 8,90
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,66	€ 3,12	€ 6,78
27	Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizza al taglio	€ 17,02	€ 14,55	€ 31,57
28	Ipermercati di generi misti	€ 6,50	€ 5,56	€ 12,06
29	Banchi di mercato alimentari	€ 16,43	€ 14,06	€ 30,49
30	Discoteche, night club	€ 4,53	€ 3,88	€ 8,41

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categorie	kc minimo	kc massimo	kc medio	kc applicato
1	Associazioni	0,40	0,67	0,54	0,54
2	Cinematografi, teatri	0,30	0,43	0,37	0,37
3	Art. e ind. senza v. d.	0,51	0,60	0,56	0,60
4	Distributori di carburanti	0,76	0,88	0,82	0,88
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,51	0,64
6	Autosaloni, comm. ing.	0,34	0,51	0,43	0,51
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,42	1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	1,02	1,08
9	Case di cura, centri rec.	1,00	1,25	1,13	1,25
10	Ospedali	1,07	1,29	1,18	1,29
11	Uffici, agenzia	1,07	1,52	1,30	1,52
12	Banche, studi professionali	0,55	0,61	0,58	0,61
13	Negozi vari	0,99	1,41	1,20	1,41
14	Edicole, farmacia, tabacchi	1,11	1,80	1,46	1,80
15	Negozi particolari	0,60	0,83	0,72	0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,44	1,78
17	Attività artigianali (parruchieri)	1,09	1,48	1,29	1,48
18	Attività artigianali (falegna, e)	0,82	1,03	0,93	1,03
19	Carrozzeria	1,09	1,41	1,25	1,14
20	Attività industriali (<i>ad esclusione dei locali adibiti esclusivamente a lavorazioni industriali</i>)	0,38	0,92	0,65	0,92
21	Attività artigianali sup. 400 mq	0,55	1,09	0,82	1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie	5,57	9,63	7,60	3,96
23	Mense, birrerie	4,85	7,63	6,24	3,96
24	Bar	3,96	6,29	5,13	3,96
25	Supermercati, panetterie, ecc	2,02	2,76	2,39	2,02
26	Plurilicenze alimentari	1,54	2,61	2,08	1,54
27	Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizza al taglio	7,17	11,29	9,23	7,17
28	Ipermercati	1,56	2,74	2,15	2,74
29	Banchi di mercato alimentari	3,50	6,92	5,21	6,92
30	Discoteche	1,04	1,91	1,48	1,91

	Categorie	kd minimo	kd massimo	kd medio	kd applicato
1	Associazioni	3,28	5,50	4,39	4,39
2	Cinematografi, teatri	2,50	3,50	3,00	3,00
3	Art. e ind. senza v. d.	4,20	4,90	4,55	4,90
4	Distributori di carburanti	6,25	7,21	6,73	7,21
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	4,16	5,22
6	Autosaloni, comm. ing.	2,82	4,22	3,52	4,22
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	11,65	13,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	8,32	8,88
9	Case di cura, centri rec.	8,20	10,22	9,21	10,22
10	Ospedali	8,81	10,55	9,68	10,55
11	Uffici professionisti	8,78	12,45	10,62	12,45
12	Banche	4,50	5,03	4,77	5,03
13	Negozi vari	8,15	11,55	9,85	11,55
14	Edicole, farmacia, tabacchi	9,08	14,78	11,93	14,78
15	Negozi particolari	4,92	6,81	5,87	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	11,74	14,58
17	Attività artigianali (parruchieri)	8,95	12,12	10,54	12,12
18	Attività artigianali (falegna, e)	6,76	8,48	7,62	8,48
19	Carrozzeria	8,95	11,55	10,25	11,55
20	Attività industriali	3,13	7,53	5,33	7,53
21	Attività artigianali sup. 400 mq	4,50	8,91	6,71	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie	45,67	78,97	62,32	32,44
23	Mense, birrerie	39,78	62,55	51,17	32,44
24	Bar	32,44	51,55	42,00	32,44
25	Supermercati, panetterie, ecc	16,55	22,67	19,61	16,55
26	Plurilicenze alimentari	12,60	21,40	17,00	12,60
27	Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizza al taglio	58,76	92,56	75,66	58,76
28	Ipermercati	12,82	22,45	17,64	22,45
29	Banchi di mercato alimentari	28,70	56,78	42,74	56,78
30	Discoteche	8,56	15,68	12,12	15,68

UTENZE DOMESTICHE

TABELLA 1a	COEFFICIENTE Ka		
<i>Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche</i>			
Comuni con popolazione > 5000 abitanti			
Numero componenti nucleo familiare	Ka coefficiente di adattamento della superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,8	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,1	1,09
5	1,23	1,17	1,1
6 o più	1,3	1,23	1,06

N.B. Il coefficiente Ka è fisso

TABELLA 2	COEFFICIENTE Kb		
<i>Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche</i>			
Comuni			
Numero componenti nucleo familiare	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	MINIMO	MASSIMO	MEDIO
1	0,6	1	0,80
2	1,4	1,8	1,60
3	1,8	2,3	2,05
4	2,2	3	2,60
5	2,9	3,6	3,25
6 o più	3,4	4,1	3,75

N.B. E' stato applicato il coefficiente Kb minimo per tutte le utenze domestiche.